



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale

Alle Istituzioni Scolastiche
dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi

e, p.c. Al Capo Dipartimento Istruzione
Ministero dell'Università e della Ricerca
Roma

Ai Dirigenti degli Uffici
degli ambiti territoriali
dell'Emilia-Romagna

All'Assessore Regionale all'Istruzione
Bologna

Ai Presidenti delle Province interessate

Alle Prefetture interessate

Oggetto: Eventi sismici maggio 2012. Condizioni eccezionali e validità dell'anno scolastico.

Stante il perdurare degli eventi sismici che stanno colpendo il territorio regionale, soprattutto nelle province di Bologna, Ferrara e Modena, ed a seguito delle necessarie successive sospensioni delle attività didattiche disposte dalle competenti Amministrazioni locali, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in ordine alla validità dell'anno scolastico.

La norma cui fare riferimento è l'art. 11 comma 1 del Decreto Legislativo n.59/2004, in cui si dispone che *"per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate deroghe al suddetto limite"*. Alla norma citata si aggiungono gli artt. 10 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009 n.122, in cui si ribadisce la possibilità di deroga *"a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati"*.

Il susseguirsi di scosse sismiche, anche di grado elevato sta rendendo inagibili diverse scuole, alcune delle quali non possono trovare diversa e sicura collocazione; ogni nuova forte scossa



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale

comporta l'evacuazione degli edifici scolastici, rende necessario ripetere gli accertamenti di agibilità e quindi determina la forzata sospensione delle attività in attesa dei responsi. Non sono da sottovalutare le crescenti difficoltà logistiche e nei trasporti (ad esempio con temporanee sospensioni e grandi ritardi nelle comunicazioni ferroviarie).

Le gravi condizioni sopra succintamente indicate configurano in modo indiscutibile quella condizione di eccezionalità cui fa riferimento la norma citata. Pertanto le assenze imputabili agli eventi sismici non potranno in alcun modo pregiudicare la validità dell'anno scolastico 2011-2012 né la possibilità di valutazione degli alunni.

Il Vice Direttore Generale
Stefano Versari